

Codice A16170

D.D. 22 dicembre 2014, n. 14

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico - codice univoco NO-P-01195 - ubicato in localita' Baraggia di Sopra, nel Comune di Suno (NO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Suno (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01195 – ubicato in località *Baraggia di Sopra* nella particella catastale n. 591 del foglio di mappa n. 10 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Suno.

Il pozzo di cui sopra, profondo 134,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -60,00 e -72,00 metri, tra -107,00 e -114,00 metri e tra -116,00 e -128,00 metri.

La presenza di strutture residenziali, di aree adibite a giardini o a verde privato nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata formulata in funzione di una portata pari a 14,20 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità molto basso dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e coincidente con la particella catastale n. 591 del foglio di mappa n. 10;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Fasce di rispetto su base CTR e base catastale Pozzo P – Scala 1:10.000 – 1:500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata approvata dal Comune di Suno (NO) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15 luglio 2013.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota del 20 giugno 2013 ha evidenziato che - dall'esame della documentazione agli atti - l'acqua captata dal pozzo ubicato in località *Baraggia di Sopra* risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con nota del 28 febbraio 2014, ha espresso le proprie considerazioni, evidenziando alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, in modo da proteggerla adeguatamente, tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche, da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- sia verificato il corretto allontanamento delle acque di dilavamento delle sedi stradali e delle aree impermeabili ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia all'esterno dell'area stessa;
- sia verificata l'eventuale interferenza tra la captazione ed il corpo idrico adiacente la recinzione;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che andrà predisposto da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 338, 364, 370, 372, 373, 374, 375, 391, 392, 447, 468,469, 590, 546, 612, 613 e 722 del foglio di mappa n. 10 e n. 13, 14 e 457 del foglio di mappa n. 16 censiti al N.C.T. del Comune di Suno (NO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa e sottoscritta dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (ACQUA Novara VCO S.p.A.), ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio di Suno, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite il pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01195 – ubicato in località *Baraggia di Sopra*, nel medesimo Comune di Suno (portata media prelevabile pari a 14,20 l/s).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46, in data 13 novembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stata utilizzata una portata pari a 14,20 l/s, così come riportato nello studio idrogeologico;

ritenuto che il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione acquedottistica – codice univoco NO-P-01195 – ubicata in località *Baraggia di Sopra*, nel Comune di Suno (NO), dovrà essere redatto dalla Provincia di Novara riportando come portata massima estraibile 14,20 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

accertato che il pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01195 – ubicato in località *Baraggia di Sopra*, nel Comune di Suno (NO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e delle aree impermeabili ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al tratto di gasdotto che attraversa la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata;
- la presenza di strutture residenziali, di aree adibite a giardini o a verde privato nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 338, 364, 370, 372, 373, 374, 375, 391, 392, 447, 468, 469, 590, 546, 612, 613 e 722 del foglio di mappa n. 10 e n. 13, 14 e 457 del foglio di mappa n. 16 censiti al N.C.T. del Comune di Suno (NO), sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara;

vista la documentazione redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (ACQUA Novara VCO S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite il pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01195 – ubicato in località *Baraggia di Sopra*, nel medesimo Comune di Suno (portata media prelevabile pari a 14,20 l/s);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 20 giugno 2013 – prot. n. 18271;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 28 febbraio 2014 – prot. n. 17469;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Suno (NO) n. 19, in data 15 luglio 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 14 ottobre 2014 – prot. n. 847/2014, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01195 – ubicato in località *Baraggia di Sopra*, nel Comune di Suno (NO), è definita come risulta nell'elaborato *"Fasce di rispetto su base CTR e base catastale Pozzo P – Scala 1:10.000 – 1:500"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 14,20 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 338, 364, 370, 372, 373, 374, 375, 391, 392, 447, 468,469, 590, 546, 612, 613 e 722 del foglio di mappa n. 10 e n. 13, 14 e 457 del foglio di mappa n. 16 censiti al N.C.T. del Comune di Suno (NO)), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni di uno

specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Suno – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e delle aree impermeabili ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al tratto di gasdotto che attraversa la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Suno – Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa; la stessa amministrazione provinciale dovrà inoltre provvedere a compilare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione in oggetto riportando come portata massima estraibile 14,20 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Suno affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Graziano Volpe